

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, avverte che i gruppi di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attra-

verso il sistema di riprese audiovideo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo. Non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri.

Avverte che le funzioni di relatore per la IX Commissione sono state conferite all'onorevole Amich.

Passando al contenuto del provvedimento, anche a nome del relatore per la IX Commissione, rileva anzitutto come l'atto del Governo n. 109 rechi lo schema di decreto legislativo adottato in forza del combinato disposto della delega contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi entro i successivi 24 mesi.

Si tratta, dunque, di uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del vigente decreto legislativo n. 208 del 2021, con cui è stata esercitata la delega principale, recante il testo unico dei servizi *media* audiovisivi (c.d. TUSMA), di recepimento della direttiva 2018/1808/UE (e, quindi, di abrogazione del previgente decreto legislativo n. 177 del 2005, la cosiddetta legge Gasparri).

Quanto alle ragioni dell'intervento correttivo, la relazione illustrativa del Governo espone, tra l'altro, che « le modifiche proposte perfezionano l'impianto normativo e conferiscono maggiore chiarezza e omogeneità al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di meglio perseguire l'obiettivo del corretto funzionamento del mercato unico europeo per i servizi *media* e audiovisivi, che la stessa delega si era prefissata. [...] È chiarito l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi sia radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ».

Il testo all'esame delle Commissioni riunite consiste in un insieme di puntuali e talvolta minute novelle, per la più agevole lettura delle quali sia il Governo, in allegato allo schema trasmesso, sia il Servizio studi della Camera nel proprio *dossier*, hanno predisposto un testo a fronte, alla cui consultazione rinvio sin d'ora per una più esaustiva ricognizione delle modifiche proposte.

Chiarisce che nella relazione saranno illustrate le principali novità e le più significative innovazioni di cui si prefigura l'introduzione.

L'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca un cospicuo novero di modificazioni testuali, in parte di carattere manutentivo, del TUSMA.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 del citato TUSMA, attualmente contiene:

i principi generali per la prestazione di servizi di *media* digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni

elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e *Internet* in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Val la pena ricordare che per « piattaforme di condivisione » s'intendono essenzialmente i *social media* in cui l'utente si fa protagonista egli stesso della produzione di contenuti (*post*, video, *reels*, eccetera), vale a dire per esempio *META*, X (già *Twitter*), *Instagram*, *Tik-tok* et similia.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del TUSMA, ne formano oggetto le disposizioni in materia di servizi di *media* audiovisivi, quali:

la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari sia a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato;

la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

All'articolo 1, comma 1, dello schema trasmesso per il parere sono apportate modifiche all'articolo 1 del TUSMA, tali per cui:

sono oggi dettati principi generali sulla condivisione sia di video sia anche solo audio o entrambi;

sono dettate disposizioni in materia non solo di servizi di *media* audiovisivi ma anche di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le co-

municazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio;

il citato comma 2 del TUSMA è abrogato, essenzialmente per motivi di coordinamento.

Quanto all'ambito di applicazione soggettivo del TUSMA, sono apportate le seguenti principali modifiche:

gli operatori radiofonici vengono ora definiti « emittenti » (e non più « concessionari »), con ciò restando chiarito che rientrano nel novero anche le *web-radio*;

viene chiarito che la legge nazionale si applica anche alle emittenti radiofoniche;

viene meglio chiarito come i soggetti interessati « operano in Italia », ai fini del TUSMA, quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di *media* audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro.

Il comma 3 dell'articolo 1 attiene alle definizioni, per una più puntuale cognizione delle quali si rinvia al testo a fronte.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 4 del TUSMA, il quale è dedicato ai principi generali del sistema dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di *media* in ambito locale. Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la novella opera anzitutto rispetto al comma 1 dell'articolo 4 sotto diversi profili:

dal punto di vista redazionale, i principi generali sono ora ordinati secondo un elenco numerico;

dal punto di vista sostanziale, al dichiarato fine di mantenere memoria del passato e della cultura storica, viene aggiunto il principio del contrasto alla cosiddetta *cancel culture*, definita – dalla nuova

lettera *h*) – come la tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione.

L'articolo 5 del TUSMA detta invece i principi del sistema radio-televisivo inerenti al pluralismo e alla concorrenza.

Ricorda – al proposito – che il *Considerando* 53 della direttiva 2018/1808/UE dice tra l'altro che « le attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e promozione della concorrenza leale ».

In questo contesto, l'articolo 5 del TUSMA, attualmente presenta una nutrita griglia di principi cui la disciplina normativa deve richiamare tutti gli attori coinvolti, onde garantire pluralismo e concorrenza. Essi possono essere così sintetizzati, salvo il rinvio al testo dell'articolo:

a) promozione della concorrenza sia nella trasmissione dei programmi sia nel mercato pubblicitario mediante il divieto di costituzione o di mantenimento di posizioni di significativo potere e la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione della distinzione dei diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle varie attività;

c) obblighi per gli operatori di rete di non discriminare i fornitori di servizi e, in particolare, le emittenti indipendenti.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, apporta le seguenti modifiche all'articolo 5 del TUSMA:

quanto proprio al divieto di discriminazione tra i fornitori, la sostituzione dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), n. 1, che ora reca l'obbligo per gli operatori di rete di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di ser-

vizi di *media* radiofonici o dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della conducibilità o meno a società collegate o controllate. In pratica, la nuova formulazione chiarisce direttamente in che cosa consista l'obbligo, senza la premessa che si tratta di un divieto di discriminazione;

quanto alla trasparenza, la riformulazione – in senso più chiaro – dell'obbligo di separazione societaria nei casi in cui un soggetto sia al contempo operatore di rete e fornitore di servizi (nuovo articolo 5, comma 1, lettera *e*), n. 5.2).

Il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica invece l'articolo 6 del TUSMA, dedicato ai principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, limitandosi a una modifica meramente redazionale, cioè la soppressione dell'avverbio « comunque » dal comma 2.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 8 del TUSMA, il quale definisce le funzioni dell'allora MISE, oggi MIMIT.

In particolare, viene modificato il solo comma 2: in luogo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione *media* e minori viene istituito un comitato consultivo inter-istituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento e partecipazione allo stesso sono definite con successivo decreto ministeriale, fermo che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

I commi da 8 a 13 dell'articolo 1, intervengono – poi – sugli articoli da 13 a 15 TUSMA, in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete, estendendo la disciplina attualmente prevista alla fattispecie della radiodiffusione digitale.

Il comma 14 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 22 del TUSMA, recante la disciplina per l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmis-

sioni di radiodiffusione sonora in onde medie.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1, specificando che il destinatario delle assegnazioni delle frequenze radio in onde medie, operate dal Ministero, è l'operatore di rete radiofonico in onde medie.

A sua volta, il comma 15 apporta una modifica sia formale che sostanziale all'articolo 24 del TUSMA, recante la disciplina sui i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso.

Con la lettera *a*), le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 24 del TUSMA prevedono che, in seguito alla concessione e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività rilasciata ai sensi della legge n. 66 del 2001, sono consentiti: sia i trasferimenti di impianti, di rami di aziende e di intere emittenti radiofoniche analogiche da un concessionario ad un altro; sia le acquisizioni da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico; sia gli scorpori mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

Con la lettera *b*), viene novellato il comma 4 dell'articolo 24 del TUSMA prevedendo che, nel caso in cui la concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale sia trasferita o la sua forma giuridica trasformata, allora la concessione si converte in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

La lettera *c*), introduce il comma 6-*bis* all'articolo 24, che individua un criterio univoco da applicare nelle ipotesi di doppia alienazione dell'impianto: ove l'impianto sia stato ceduto a diverse emittenti, ai fini dell'alienazione dello stesso, prevale la cessione stipulata in data anteriore mediante atto privato o scrittura privata autenticata. A parità di data, la cessione notificata a mezzo PEC per prima al Ministero prevale sulle altre.

Il comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, modifica invece l'articolo 25 del TUSMA, recante disposizioni sugli impianti di radiodiffusione, con interventi di carattere prettamente formale. Infatti, al comma 1 e al comma 2 il riferi-

mento agli organi periferici è sostituito con quelli territoriali; al comma 3 è corretto un refuso e sostituito il richiamo ai commi 2 e 3 con i commi 1 e 2; al comma 4, al fine di rendere esplicita l'esclusione della disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 20, della legge n. 241 del 1990, è aggiunta la precisazione che il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento espresso, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Infine, il comma 5 è abrogato in quanto il contenuto è ritenuto obsoleto essendo ormai tutti gli impianti di radiodiffusione, e non solo alcuni di essi, convertibili secondo gli *standard* DVB-T2.

Il comma 17 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 26 del TUSMA, che disciplina le diffusioni di programmi in contemporanea. Le novelle riguardano, in particolare, i commi 1 e 7.

Con riferimento al comma 1, laddove si prevede che la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici locali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, la clausola secondo cui ciò avviene quando si tratta di soggetti « anche operanti nello stesso bacino di utenza » viene sostituita con la condizione « purché operanti in aree tecniche diverse ».

Con riferimento al comma 7 dell'articolo 26 del TUSMA, invece, con la modifica si stabilisce che l'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici è concessa per il tempo massimo indicato al comma 3 e, quindi, per la durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di *media* radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi audiovisivi.

I commi 18 e 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modificano rispettivamente gli articoli 27 e 29 del TUSMA, in tema di regolarizzazione del rilascio dell'autorizzazione agli enti locali

da parte degli ispettori territoriali e disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonica.

In particolare, il comma 18 modifica l'articolo 27, comma 1, del TUSMA, nel correggere un riferimento normativo erroneamente inserito. Inoltre, con tale modifica si regolarizza il rilascio dell'autorizzazione agli enti locali da parte degli Ispettorati territoriali e viene specificato che i programmi televisivi diffusi dovranno essere limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di *media* audiovisivi (FSMA) hanno acquisito capacità trasmissiva.

Il comma 19 modifica invece l'articolo 29, comma 5, del TUSMA recante disposizioni generali sulla disciplina dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonica. Più precisamente, nel regolamentare i servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, e in particolare la procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, si chiarisce che le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato nell'ambito del titolo abilitativo sono disciplinate con apposito decreto, sentita l'Autorità, sia in fase di prima applicazione che a regime. In questo modo si assoggetta ad una specifica disciplina la numerazione automatica dei canali diffusi sulla televisione digitale terrestre.

I commi 20 e 21 dello schema di decreto in esame modificano, rispettivamente, l'articolo 30, in materia di tutela dei diritti fondamentali, e l'articolo 31, del TUSMA in materia di accessibilità agli utenti con disabilità, del decreto legislativo n. 208 del 2021. In sostanza, si chiarisce ulteriormente che la programmazione predisposta dai fornitori di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero la loro apologia.

Il comma 22 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 33, comma 4 del TUSMA, in tema di gestione dei reclami da parte del fornitore di servizi di *media* audiovisivi (FSMA).

Tali modifiche mirano a precisare che i destinatari della disposizione sono l'operatore e i fornitori di servizi *media* audiovi-

sivi, i quali sono tenuti a fornire efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati.

Il comma 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 25 del TUSMA, inerisce all'istituto della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 35 del TUSMA, prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La nuova disposizione, alla lettera a), sostituisce il suddetto comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 208 del 2021, prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.

Il comma 24 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 36, comma 1, del TUSMA, in materia di comunicati degli organi pubblici, espungendo il riferimento alle emittenti televisive *tout court*, lasciando quindi quello alle emittenti radiofoniche, ai fornitori dei servizi *media* audiovisivi e radiofonici e alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai quali i soggetti

istituzionali ivi indicati possono chiedere la trasmissione gratuita di brevi comunicati.

I commi 25 e 26 dello schema di decreto in esame modificano poi, rispettivamente, l'articolo 37, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva (e radiofonica), e l'articolo 38, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, del TUSMA.

A sua volta, il comma 27, modifica, l'articolo 39 del TUSMA. Si tratta di un mero coordinamento legislativo; con l'aggiunta poi del Ministero dell'interno quale autorità – tra le altre già menzionate (Ministero della giustizia e autorità delegata dal Presidente del Consiglio) – concertante nell'adozione da parte del MIMIT del decreto di recepimento del codice di autoregolamentazione dei fornitori dei servizi *media* e delle emittenti. Si ricorda che lo schema di codice è sottoposto altresì al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il codice attualmente vigente (detto *Codice media e sport*) è stato adottato il 25 giugno 2007.

I commi da 31 a 34 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modificano rispettivamente gli articoli 43, 44, 45 e 46 del TUSMA, in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, interruzioni pubblicitarie, limiti di affollamento e sponsorizzazioni.

Nel dettaglio, il comma 31 modifica l'articolo 43, che tratta di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, segnalando, al comma 2, come l'Autorità promuova forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di *media*, sentito il Ministero e d'intesa con l'Autorità politica con delega alla famiglia e non più con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il comma 32 modifica l'articolo 44 sulle interruzioni pubblicitarie, aggiungendo, al comma 11, in ultima istanza, la presenza dei fornitori di servizi di *media* radiofonici, oltre alle emittenti radiofoniche, per quanto riguarda le disposizioni che vengono applicate alla trasmissione di pubblicità e televendite.

I commi 39 e 40 intervengono sulla disciplina delle sanzioni.

Nello specifico il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità di settore. In particolare al comma 1, lettera *b*), si precisa il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento; al comma 4 è inserito il riferimento al fornitore di servizi di *media* audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica in luogo dell'emittente televisiva o radiofonica e al comma 11 si aggiunge ai *media* audiovisivi il riferimento a quelli radiofonici. Infine, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare anche le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo tra quanto previsto con il presente testo e quanto disposto dal *Digital services act* (DSA), chiarisce che in caso di contrasto tra le suddette disposizioni sanzionatorie prevalgono quelle disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2065.

Il comma 40, invece, modifica l'articolo 68, recante sanzioni di competenza del Ministero e, in particolare, l'intero comma 2, specificando quali sono i soggetti nei cui confronti il Ministero può irrogare una sanzione e cioè gli esercenti la radiodiffusione sonora e gli operatori di rete televisiva in ambito locale e quali sono le sanzioni amministrative da applicare.

Il comma 41 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 71 del TUSMA, al fine di non pregiudicare le norme stabilite dal regolamento (UE)2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (mercato dei servizi digitali). Con la modifica in questione si inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 71 del TUSMA, al fine di chiarire che le disposizioni del presente decreto legislativo non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e introduce disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e gli altri rischi per la società dell'informazione, il tutto a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

Viene poi novellato l'articolo 50 del TUSMA, relativo alla gestione dello spettro radioelettrico e alla assegnazione delle frequenze, in più punti, sia sostanziali che formali. Le modifiche sostanziali riguardano il meccanismo di consultazione per l'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e l'esenzione quinquennale dai contributi e dai diritti amministrativi per l'utilizzo dello spettro radio per gli operatori titolari di diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali. La più importante modifica riguarda il comma 5 dell'articolo 50, il quale assegna all'AGCOM la competenza per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF).

A tale previsione viene aggiunto un periodo in base al quale ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Seguono infine gli articoli 2, 3 e 4 recanti, rispettivamente, le disposizioni di coordinamento formale, abrogative e finanziarie.

In conclusione, per le modifiche testuali non esplicitamente illustrate – in massima parte di carattere manutentivo e formale – si rimanda ancora una volta al testo a fronte.

Vale la pena menzionare infine che è di oggi la notizia che l'AGCom, a seguito di una procedura di consultazione, ha approvato le « Linee guida per gli *influencer* », cui le Commissioni riunite potranno estendere la loro attenzione nel contesto dell'attività istruttoria sull'atto del Governo 109.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede chiarimenti circa la tempistica per l'espressione del parere e se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni.

Antonio CASO (M5S) si associa alla richiesta di audizioni appena avanzata dalla collega Ghirra.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore per la VII Commissione*, ribadisce

che il termine per l'espressione del parere è fissato al 31 gennaio prossimo; non essendo tuttavia ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi prima della trasmissione di tali pareri. Con riferimento alle audizioni avverte che le modalità di svolgimento saranno deliberate dall'Ufficio di

Presidenza congiunto già convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.